

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Dott. Antonietta Savino | Presidente                           |
| Dott. Daniele Colucci   | Consigliere                          |
| Dott. Michela Bacchetti | Consigliere rel. (Giudice Ausiliare) |

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 18 febbraio 2022

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 1935 dell'anno 2016 del Ruolo Lavoro

**TRA**

**I.N.P.S. -Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale-** in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Vincenzo di Mio, Luca Cuzzupoli, Mauro Sferrazza, Gianluca Tellone, Roberto Maisto, e Itala De Benedictis con domicilio eletto a Napoli alla via Galileo Ferraris n. 4

Appellante

**E**

**DI COSTANZO FRANCESCA** nata il 31.1.1963 a Trentola Ducenta (CE), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pirolo con il quale domiciliata in Napoli alla Via Tasso 65 presso lo studio associato avv.ti Valerio Romano e Marco Sozio.

Appellata

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 9.6.2016 l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -sezione Lavoro- n. 1266/16 pubblicata il 27.4.2016, non notificata, che, in accoglimento della domanda di Di Costanzo Francesca, dichiarava infondata la richiesta dell'INPS di ripetizione dell'indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2007, 2008, 2009, accertava l'intercorrenza, tra la ricorrente e Di Costanzo Angelo per gli stessi anni, di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, annullava il provvedimento di disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e condannava l'INPS al pagamento delle spese di lite.

L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione che aveva ritenuto non valida, ai fini della notifica, la pubblicazione telematica sul sito intranet dell'Inps del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, pubblicati dal 15.12.2012 all'11.1.2013, e conseguentemente non aveva accolto l'eccezione di decadenza dell'azione ex art. 38 comma 7 DL. 98/2011, convertito in L. 111/2011, ed aveva ammesso la prova testimoniale.

Secondo l'appellante la sentenza andava, in ogni caso, riformata anche nel merito posto che la parte appellata non aveva fornito la prova del rapporto di lavoro agricolo e concludeva chiedendo che la Corte rigettasse il ricorso introduttivo.

Con comparsa del 13 febbraio 2019 si costituiva Di Costanzo Francesca che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e l'infondatezza delle doglianze atteso che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inefficace la notifica, avvenuta con pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi, cancellazione che avrebbe dovuto essere notificata con modalità cartacea perché attinente a periodi antecedenti all'entrata in vigore della L. 111/2011, posto che il verbale ispettivo dell'INPS era del 26.10.2010 e si riferiva agli anni 2007, 2008 e 2009.

La parte appellata, ribadendo l'illegittimità del verbale ispettivo e l'esistenza del proprio diritto alla permanenza nella lista, insisteva per il rigetto dell'appello e per l'annullamento dei provvedimenti dell'INPS.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello proposto è fondato e va pertanto accolto.

Il primo Giudice non ha correttamente applicato, al caso di specie, la disciplina in materia di notifica attraverso pubblicazione telematica degli elenchi dei lavoratori agricoli ed ha conseguentemente errato nella determinazione del termine per la proposizione dell'azione di accertamento del rapporto lavorativo, accertamento del rapporto da cui discende la legittimità delle prestazioni previdenziali erogate.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che la sentenza impugnata non ha applicato l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, che, al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica):1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), *che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”*.

Non può, quindi, dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche sia stato completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 –cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm, della L. n. 421/1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997- e poi proseguita con sempre maggiore enfattizzazione nei decenni successivi) e che, quindi, anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011, come correttamente sostenuto dall'Istituto appellante.

Concorrono, in particolare, a formare tale convincimento, a tacer d'altro, i rilievi:

- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;

- che il comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per "le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010"), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.

E' appena il caso di osservare che non può nemmeno dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n.98 del 2011, convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, atteso:

- che la C. Cost. ha già avuto modo di ricordare, proprio scrutinando la legittimità della decadenza in questione, che "l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della *effettiva possibilità dell'esercizio di esso*", *che la previsione di un termine di decadenza "e' frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento"* e che una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine "sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso", con ottica valutativa "non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico" (cfr. C. Cost., sentenza n. 192/2005 con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985, n. 10 del 1970 e n. 284 del 1985);

- che, nella specie, nessuno di tali profili risulta pregiudicato, considerato:

--- che non si pone un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti ben oltre dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011;

--- che nemmeno si ravvisa una disuguaglianza nei confronti di altre categorie di lavoratori stante la peculiarità del sistema previdenziale agricolo difatti comportante una speciale disciplina, né all'interno della categoria dei lavoratori agricoli, assoggettati alla nuova disciplina per gruppi omogenei;

--- che l'ordinamento conosce anche altre ipotesi, della cui costituzionalità non si dubita, relative alla attribuzione di legale conoscenza alla pubblicazione di atti con decorrenza di relativi termini (cfr., oltre alla stessa normativa considerata, l'art. 15 del D.P.R. n. 484/1987

in tema di pubblicazione di graduatorie; l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in tema di pubblicazione di elenchi immobiliari; l'art. 47 del D.L. n. 269/2003 e C. cost. sent. n. 376/2008);

--- che la modalità telematica in questione non appare penalizzante, in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso);

--- che, al contrario, tale modalità appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per dei lavoratori);

--- che le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati come ad esempio i Patronati, dalla permanenza dell'adempimento previsto dall'art. 9 quinquies, co. 5 del D.L. n. 510/'96 cit. secondo cui "gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione";

--- che il termine decadenziale di ben 120 gg. in questione consente al cittadino che voglia far valere il proprio diritto in giudizio anche di attendere il termine ultimo previsto per la pubblicazione dell'elenco trimestrale per verificare la propria posizione;

che, per contro, deve essere considerato, in un'ottica di bilanciamento di valori costituzionali, che l'attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost.

Attesa, quindi, la piena validità ed efficacia della pubblicazione telematica degli elenchi dal 15.12.2012 all'11.01.2013, il termine per la contestazione delle cancellazioni va calcolato da quello della pubblicazione degli elenchi.

Il ricorso di primo grado, volto prioritariamente ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, depositato il 2.8.2013 e non preceduto dal ricorso amministrativo, è quindi tardivo e ciò per espressa previsione dell'art. 22 L.n.83/70, a mente del quale "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza" e del consolidato orientamento giurisprudenziale chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 10 agosto 2004 n.15460; id. Cass. Sez. L, n. 5942 del 21-4-2001), ovvero che "il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 del decreto legge n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 del decreto legge n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992). Trattandosi di decadenza dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza di determinazioni destinate ad incidere anche sulla erogabilità di prestazioni previdenziali e, quindi, su erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, essa è sottratta alla disponibilità della parte ed è rilevabile d'ufficio, ai sensi degli artt.2968 e 2969 c.c. salvo il limite del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio.

Il decorso del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, e quindi la tardività del ricorso introduttivo preclude ogni ulteriore accertamento sull'esistenza del rapporto di lavoro, per essere l'assicurata priva della condizione abilitante all'accesso alle prestazioni previdenziale indebitamente percepite negli anni 2007, 2008 e 2009, che l'Inps ha chiesto di ripetere con provvedimenti del 2012 e 2013.

Priva di pregio è, infatti anche l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'indebito, che, invece, soggiace all'ordinaria prescrizione decennale.

Deve rilevarsi, invero, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 (sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria), secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell'avvenuto versamento medesimo, riveste carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr, ex plurimis Cass. nn. 2010/12355, 64/2009, 13919/2001, 5078/1991, 449/1988).

Sezioni Unite con sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 hanno affermato che "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"

Come è stato osservato l'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 non esprime "un principio generale di tutela dell'affidamento nella validità di un rapporto contributivo, risultando la disposizione circoscritta al settore delle assicurazioni Inps ed esprimendo chiaramente la lettera della norma l'intento di sanare i versamenti indebiti esclusivamente all'interno di tale rapporto assicurativo (in particolare, contributi versati su voci retributive escluse); del resto, una definitiva conferma dell'impossibilità di una lettura diversa ed estensiva si desume dalla mancanza nella norma di qualsiasi indicazione circa i requisiti (oggettivi) dell'apparenza e (soggettivi) dell'affidamento".

Ne consegue che il diritto di ripetizione esercitato dall'INPS, dopo il disconoscimento del rapporto di lavoro, non è prescritto.

In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'impugnazione deve essere accolta e la sentenza di primo grado riformata con il rigetto della domanda di primo grado.

Le spese del doppio grado, atteso il diverso esito del giudizio e la complessità della problematica affrontata, possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda di Di Costanzo Francesca.

Compensa le spese del doppio grado.

Napoli, 18 febbraio 2022

Il Giudice Estensore

Il Presidente